



Derivazione rafforzata

Commento ad alcuni recenti documenti di prassi

Alberto Trabucchi (alberto.trabucchi@scgt.it)

Presidente della Commissione Imposte dirette - Reddito d'impresa IAS *adopter*

Roma, 27 marzo 2019





DOCUMENTI DI PRASSI COMMENTATI

1. Definizione di **lite (o accordo) con dipendente** intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio (risposta concessa durante il *video-forum* del 24.5.2018)
2. Deducibilità dei **bonus concessi ai dipendenti** (interpello n. 1 del 2019)
3. Applicazione del principio di derivazione rafforzata nei casi di **derecognition accounting in sede di FTA dell'IFRS 9** (interpello non pubblicato)
4. L'«**utile da buon affare**» da IFRS 3 nelle operazioni di cessione di azienda (interpello non pubblicato)



DEFINIZIONE LITE (O ACCORDO) DOPO LA CHIUSURA ESERCIZIO MA PRIMA DELL'APPROVAZIONE BILANCIO (*VIDEO-FORUM* 24.5.2018) - 1

- L'inapplicabilità dei requisiti di certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109, c. 1 del T.U.I.R.¹ comporta la deducibilità dei componenti reddituali secondo le regole della competenza civilistica, con l'eccezione degli oneri che presentano i requisiti dell'OIC 31².
- In quest'ultimo caso, qualora l'*an* e il *quantum* della passività diventino certi dopo il «31 dicembre», ma prima dell'approvazione del bilancio, è consentito portare in deduzione l'onere già nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di competenza civilistica tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 14, c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973?
- **ESEMPIO:** in presenza di un contenzioso con un ex dipendente, l'onere che viene definito a seguito di sentenza o di transazione nel mese di marzo 2018, e conseguentemente iscritto nei fondi per rischi ed oneri del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 per l'esatto importo pagato³, può essere dedotto già nella dichiarazione «Redditi SC 2018»?
- Lo stesso vale nel caso di accantonamenti relativi al rinnovo di contratti collettivi di lavoro – chiuso nei primi mesi del 2018 e che preveda un'integrazione delle retribuzioni del 2017 – che vengono iscritti, per l'esatto ammontare riconosciuto³, nei fondi per rischi e oneri del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017?

1. Vd. art. 2, c. 1, lett. a), del d.m. 3 agosto 2017.

2. Vd. combinato disposto artt. 2, c. 1, lett. b), n. 5) del d.m. 3 agosto 2017 e 9 del d.m. 8 giugno 2011.

3. Vd. OIC 29, paragrafo 59, lettera a).



DEFINIZIONE LITE (O ACCORDO) DOPO LA CHIUSURA ESERCIZIO MA PRIMA DELL'APPROVAZIONE BILANCIO (*VIDEO-FORUM* 24.5.2018) - 2

- Come evidenziato dall'Organismo Italiano di Contabilità nella *newsletter* di febbraio 2018⁴, sulla base delle indicazioni fornite con l'OIC 29, «*un fatto successivo che deve essere recepito nei valori di bilancio*»⁵ non porta all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo, ma unicamente a un aggiornamento delle eventuali stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Sulla base di tale ricostruzione a livello contabile un onere divenuto “certo” successivamente alla chiusura dell'esercizio x, può essere portato in deduzione dal reddito dell'esercizio x+1.

- Quindi, con riguardo agli esempi proposti, si ritiene che sia gli oneri derivanti dalla sentenza (o transazione) con l'ex dipendente intervenuta a marzo 2018, sia l'onere per l'integrazione delle retribuzioni a seguito di accordo chiuso nei primi mesi del 2018 siano deducibili nel periodo di imposta 2018. Nel modello Redditi SC 2018, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l'importo degli accantonamenti imputati a conto economico⁶.

4. <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/03/2018-02-Newsletter.pdf>

5. Vd. OIC 29, paragrafo 59, lettera a).

6. Cfr. il documento «La fiscalità delle imprese OIC adopter – III versione» del 24 aprile 2018 a cura del CNDCEC e la circolare Assonime n. 15/2018.



DEDUCIBILITÀ DEI *BONUS* CONCESSI AI DIPENDENTI (INTERPELLO N. 1 DEL 2019) - 1

- Tutto il personale in servizio presso ALFA opera in base a contratto di lavoro dipendente, ivi inclusi i c.d. «*partner*», la cui remunerazione è costituita da una base fissa ed una variabile.
- Quest'ultima porzione di retribuzione, definita anche «*bonus*», viene determinata mediante un processo di valutazione «*peer review*» condotto nell'ambito del Gruppo a livello internazionale.
- La procedura *peer review* si conclude in un momento successivo al termine dell'esercizio sociale oggetto di valutazione dell'operato dei dipendenti e il bonus, pertanto, viene pagato in due diversi momenti:
 - a) una quota, in anticipo, entro il termine dell'esercizio oggetto di valutazione dell'operato dei dipendenti in servizio presso ALFA;
 - b) la parte restante, a saldo, viene corrisposta oltre il termine del medesimo esercizio.
- Dal punto di vista contabile, il *bonus* è un onere di competenza dell'esercizio oggetto di valutazione della *performance* dei dipendenti.



DEDUCIBILITÀ DEI **BONUS** CONCESSI AI DIPENDENTI (INTERPELLO N. 1 DEL 2019) - 2

- L'istante afferma che *«il costo relativo ai bonus ed ai relativi contributi sociali viene fatto concorrere civilisticamente al risultato dell'esercizio di riferimento tramite iscrizione in dare della componente di costo in contropartita ad un elemento di **rateo passivo** in avere. Il pagamento viene eseguito tuttavia a marzo dell'anno successivo e, a quel punto, mentre l'elemento di costo è già confluito nella chiusura di conto economico, il rateo viene a sua volta chiuso dall'uscita di cassa».*
- **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:**
 - *«[...] sembrerebbe che la componente b) in esame abbia natura di accantonamento dal punto di vista contabile ai sensi dell'**OIC 29** e dell'**OIC 31**. Tale circostanza lo renderebbe indeducibile dal reddito d'impresa nel 2017[...]. Si ricorda, infatti, che – anche per i soggetti OIC nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata – è stata ribadita la medesima regola di indeducibilità degli accantonamenti, già prevista per i soggetti IAS/IFRS⁷.*
 - *Viceversa, nella differente ipotesi in cui la componente b) non avesse natura di accantonamento [...], i bonus, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 sarebbero fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta».*

7. Vd. art. 2, c. 1, lett. a), del d.m. 3 agosto 2017.



DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA *DERECOGNITION ACCOUNTING* IN SEDE DI FTA DELL'IFRS 9 (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 1

- **FATTISPECIE:** ALFA S.p.A. chiede, con riguardo all'importo derivante dall'applicazione retroattiva delle regole di *Derecognition Accounting* previste dall'IFRS 9, imputato, in sede di transizione, alla Riserva FTA, chiarimenti in merito:
 - all'individuazione del corretto periodo d'imposta di concorrenza alla formazione della base imponibile IRES e al valore della produzione IRAP **(quesito 1)** e;
 - all'eventuale impatto sul calcolo dell'Aiuto alla Crescita Economica, di seguito ACE **(quesito 2)**.
- Alfa S.p.A. redige il proprio bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e, quindi, ha adottato, dal 1 gennaio 2018, l'IFRS 9, che ha sostituito lo IAS 39.
- L'istante evidenzia che l'IFRS 9 introduce specifiche previsioni in materia di contabilizzazione delle modifiche apportate ai flussi finanziari contrattuali derivanti da attività finanziarie.



DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA *DERECOGNITION ACCOUNTING* IN SEDE DI FTA DELL'IFRS 9 (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 2

➤ L'IFRS 9 prevede infatti:

- in caso di modifica **non sostanziale**, la non-cancellazione contabile dello strumento finanziario oggetto di modifica e il solo ricalcolo del valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati dell'attività finanziaria, con imputazione della differenza a conto economico (cd. *Modification Accounting*);
- in caso di modifica **sostanziale**, l'eliminazione contabile dello strumento finanziario oggetto di modifica e l'iscrizione di una nuova attività finanziaria sulla base delle nuove previsioni contrattuali, con imputazione a conto economico del differenziale tra il valore contabile residuo dell'attività cancellata e il nuovo valore di iscrizione, comprensivo degli eventuali ricavi e costi di transazione e, in caso di avvenuta revoca della copertura generica dal rischio tasso di interesse, dell'eventuale *fair value adjustment* (cd. *Derecognition Accounting*).



DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA *DERECOGNITION ACCOUNTING* IN SEDE DI FTA DELL'IFRS 9 (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 3

- In sede di FTA dell'IFRS 9, l'applicazione retroattiva della *Derecognition Accounting* ha comportato la cancellazione contabile dei crediti verso la clientela che erano stati oggetto di rinegoziazione prima del 31 dicembre 2017 e che erano ancora in essere a quella data e l'iscrizione di "nuovi" crediti; tali rilevazioni contabili hanno determinato l'iscrizione nella riserva da FTA di un importo negativo di XXX milioni di euro (sostanzialmente pari al «vecchio costo ammortizzato» e ad una precedente riserva copertura da «*macro-hedge*»).
- Tanto premesso, l'istante chiede:
 - **(QUESITO 1)** in primo luogo, se detto importo concorra integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione IRAP del periodo di imposta dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in cui è avvenuta la transizione all'IFRS 9, oppure debba assumere rilevanza in base ad altri criteri temporali (quello pregresso, ovvero, per via della mancanza di dati, uno ipotetico, ad es. pari alla durata media dei finanziamenti interessati);
 - **(QUESITO 2)** in secondo luogo, chiede se tale importo debba o meno essere considerato in sede di determinazione della variazione in aumento ai fini ACE.



DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA *DERECOGNITION ACCOUNTING* IN SEDE DI FTA DELL'IFRS 9 (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 4

- In merito al primo quesito, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'importo derivante dall'applicazione retroattiva delle regole di *Derecognition Accounting* previste dall'IFRS 9, imputato a riduzione della Riserva FTA, **debba concorrere alla formazione della base imponibile IRES e IRAP del periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2018, periodo di imposta di FTA dell'IFRS9**, in quanto:
- nel DM 10 gennaio 2018 non vi sono indicazioni specifiche atte a regolare la rilevanza fiscale della *Derecognition Accounting*, né a regime né in sede di prima applicazione;
 - è da ritenere che, a regime, tale innovazione contabile introdotta dall'IFRS 9 trovi riconoscimento, ai fini IRES, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, trattandosi di un fenomeno di qualificazione, al pari del costo ammortizzato, del quale costituisce una declinazione (in tal senso, C.M. 7/E del 2011);
 - le conclusioni cui si è giunti valgono anche in sede di FTA dell'IFRS 9, in quanto l'operazione che dà origine all'importo imputato nella riserva da FTA non può considerarsi "pregressa", non dando luogo ad alcun fenomeno di tassazione anomala (cfr. C.M. 33/E del 2009).



DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA *DERECOGNITION ACCOUNTING* IN SEDE DI FTA DELL'IFRS 9 (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 5

- In merito al secondo quesito, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'importo derivante dall'applicazione retroattiva delle regole di *Derecognition Accounting* previste dall'IFRS 9, imputato, in sede di transizione, a riduzione della riserva FTA, non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.M. 3 agosto 2017 e, quindi, non vada portato a decremento della variazione in aumento ai fini ACE, in quanto:
- in tal senso depone il tenore letterale della disposizione volta a ridurre la variazione in aumento ai fini ACE per l'importo della riserva da FTA pari al «primo» utilizzo del criterio del costo ammortizzato (e ai costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili);
 - nella fattispecie in esame, come già argomentato in risposta al quesito precedente, non si è in presenza dell'utilizzo *ex novo* del criterio del costo ammortizzato, già adottato in vigore dello IAS 39, ma di una diversa modalità di applicazione dello stesso in caso di modifica sostanziale dei termini dell'attività finanziaria.



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 1 - ASPETTI INTRODUTTIVI

- In caso di un'operazione di acquisto di azienda (o ramo d'azienda) realizzata tra parti terze può capitare che il soggetto acquirente (IAS-adopter) acquisti a «**prezzi favorevoli**», in altre parole, tale soggetto realizza un «**utile da buon affare**» quando il **corrispettivo pagato per l'acquisizione dell'azienda è inferiore al *fair value* dei beni acquisiti**.
- Tale eventualità è contemplata e appositamente regolata dall'**IFRS 3** che, al **paragrafo 34**, così statuisce:
- *«Talvolta un acquirente acquista a prezzi favorevoli, ossia effettua una aggregazione aziendale in cui l'ammontare di cui al paragrafo 32(b) [il **fair value dei beni acquisiti**] supera l'importo complessivo indicato nel paragrafo 32(a) [corrispettivo pagato]. Se tale eccedenza rimane dopo aver applicato le disposizioni di cui al paragrafo 36, l'acquirente deve rilevare l'utile risultante nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, alla data di acquisizione. L'utile deve essere attribuito all'acquirente».*



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 2 - DISCIPLINA IRES

- Nell'ambito della disciplina dell'imposta sul reddito delle società («IRES») applicabile ai soggetti IAS-*adopter*:
 - non vi è una disposizione specifica volta a normare il trattamento fiscale da riservare al c.d. «utile da buon affare» ottenibile in base alla corretta applicazione dell'IFRS 3;
 - non si rilevano chiarimenti interpretativi ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Questa situazione, oltre a incentivare un fervente dibattito dottrinale, ha concorso a generare una situazione di grande dubbio e incertezza.
- A quanto consta, l'Agenzia delle entrate è stata appositamente interrogata su tale specifico aspetto mediante interpello ordinario, e ha fornito la propria posizione interpretativa che, tuttavia, non è stata resa pubblica.



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 3 - IL CASO

- Un soggetto *IAS-adopter* ha realizzato un «utile da buon affare» nell'ambito di un'operazione di acquisto di azienda intercorsa tra parti indipendenti.
- Più in particolare, detto contribuente, ha provveduto a contabilizzare l'operazione straordinaria applicando il par. 34 dell'IFRS 3 e, dunque, a rilevare tra i ricavi di conto economico (alla voce «Altri ricavi e proventi») il componente positivo ricavato dalla differenza negativa tra il costo sostenuto per l'acquisizione del compendio aziendale e il *fair value* dei beni acquisiti.
- Sulla base di tale premesse, il contribuente ha richiesto di conoscere:
 - se l'importo iscritto a titolo di ricavo dovesse considerarsi **non rilevante ai fini IRES** («non tassato»);
 - se, in conseguenza di ciò, i **maggiori importi attribuiti all'attivo patrimoniale** in base al *fair value* rispetto al costo sostenuto, **dovessero considerarsi non riconosciuti**.



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 4 - POSIZIONE DELL'ADE

- Con riguardo ai quesiti sottopostigli l'Agenzia delle entrate ebbe modo di ritenere che **tanto il componente positivo di reddito emerso a conto economico, quanto i plusvalori allocati sui beni dell'azienda acquisita dovessero considerarsi irrilevanti agli effetti dell'IRES**.
- Questo in quanto:
 1. in primo luogo è da ritenere che **l'art. 4, comma 3, del DM 1° aprile 2009, n. 48** (recante i casi di disapplicazione del principio di «derivazione rafforzata») **sia applicabile**, oltre che all'ipotesi di cessione d'azienda c.d. «*under common control*», **anche nel caso in cui la cessione avvenga tra parti indipendenti**;
 2. in secondo luogo, perché **i fenomeni meramente valutativi** – tra i quali è ascrivibile, a parere dell'Agenzia delle entrate, l'emersione dell'utile da buon affare nel bilancio dell'acquirente dell'azienda – **esulano dalla «derivazione rafforzata»**.



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 5 - CONSIDERAZIONI

Le conclusioni interpretative cui è giunta l'Agenzia delle entrate, tuttavia, non sembrano cogliere nel segno. Più nello specifico:

1. il riferimento all'art. 4, comma 3, del DM n. 48/2009 appare essere decisamente sovrabbondante, posto che tale previsione è stata, a suo tempo, introdotta per regolare l'opposta fattispecie delle operazioni di cessione d'azienda realizzate «*under common control*» che non ricadono nell'ambito applicativo dell'IFRS 3 e i cui criteri di contabilizzazione – a differenza di quelli recati dall'IFRS 3 – non erano del tutto chiari (cfr. la relazione illustrativa al DM n. 48/2009);
2. il riferimento ai fenomeni valutativi non pare essere del tutto pertinente in quanto, nell'ambito delle operazioni di acquisto di azienda, il concetto di valutazione è intrinsecamente connesso a quello di qualificazione che assume rilevanza IRES in base al principio di derivazione rafforzata. Si pensi, ad esempio, al fatto che la valutazione di un'azienda al *fair value* include fenomeni qualificatori quali quelli volti alla *recognition* (o *derecognition*) di *asset* che non erano iscritti nel bilancio del dante causa (e viceversa).



L'UTILE DA BUON AFFARE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI AZIENDA (INTERPELLO NON PUBBLICATO) - 6 - CONSIDERAZIONI

- Peraltro, le conclusioni interpretative cui è giunta l'Agenzia delle entrate rischiano di generare fraintendimenti e necessitano di un coordinamento sistematizzato e generalizzato anche alla luce della precedente posizione assunta nella risoluzione n. 184 del 2007 con la quale – nell'ambito di un'operazione di cessione d'azienda intercorsa tra soggetti ITA-GAAP – si era concluso che il c.d. *badwill* (i.e., il fondo rischi iscritto a titolo originario in occasione di un'acquisizione d'azienda) fosse da considerarsi come un fondo dedotto ai fini IRES, con piena rilevanza IRES dei successivi utilizzi/rilasci a conto economico.
- Va notato che l'Agenzia consentì – per cautela – il riconoscimento fiscale del fondo (e dei correlati maggiori valori dell'attivo) a condizione che l'acquirente facesse concorrere a tassazione il fondo mano a mano che si manifestavano le perdite (o comunque entro i termini del piano di rientro delle perdite).
- Nel caso più recente dell'utile di buon affare, non solo la questione teorica è la medesima, ma l'esigenza di cautela manifestata nel 2007 dall'Agenzia nemmeno si pone, giacché l'utile del buon affare passa immediatamente al conto economico.